

COMUNE DI VERNANTE PROVINCIA CUNEO

REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM E DELLE CONSULTAZIONI DEI CITTADINI

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29
in data 06/06/2006**

§§§§§§§§§§§§§§§§

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento dei referendum comunali e delle consultazioni dei cittadini secondo quanto previsto dagli artt. 50 bis, 57 e 58 dello Statuto.
2. Le consultazioni ed i referendum di cui al presente regolamento non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
3. Non è consentito lo svolgimento di più di un referendum o di una consultazione dei cittadini in un anno e su non più di tre quesiti.

Art. 2 - MATERIA DEL REFERENDUM

1. Possono essere proposti referendum consultivi (anche in senso confermativo), propositivi ed abrogativi, su questioni a rilevanza generale interessanti l'intera collettività locale nelle materie sulle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa. Il referendum consultivo prevede il pronunciamento dei cittadini su di un determinato argomento d'interesse della popolazione, relativo a provvedimenti, interventi, opere, servizi ed altri oggetti di competenza comunale. Il referendum propositivo è proposto da cittadini, riuniti in comitati su argomenti di competenza comunale. Il referendum abrogativo prevede la proposta di abrogazioni di atti comunali presentata da cittadini, riuniti in comitati.
2. Non possono essere sottoposti a referendum le questioni di cui al comma due dell'art. 57 dello Statuto del Comune.
3. Ai referendum possono partecipare gli elettori per le elezioni comunali residenti nel territorio comunale.

Art. 3 – MATERIA DELLE CONSULTAZIONI

1. Possono essere promosse consultazioni della intera popolazione o di parte di essa e di sue rappresentanze sociali, in ordine a proposte, problemi ed

iniziative che investono la tutela dei diritti e degli interessi diretti o diffusi dei cittadini su materia di esclusiva competenza comunale.

2. Alle consultazioni possono partecipare gli elettori per le elezioni comunali e, su decisione del Consiglio, gli stranieri regolarmente soggiornanti, residenti nel Comune.
3. L'esito delle consultazioni non può costituire precedente vincolante per l'Amministrazione Comunale, salvo che il Consiglio Comunale nel provvedimento di indizione non stabilisca di uniformarvi le proprie successive decisioni.

Art. 4 - SOGGETTI PROMOTORI

1. I soggetti promotori, ai sensi dello Statuto del Comune, e del presente regolamento, possono essere:

a) per i referendum:

- almeno il 15% del corpo elettorale del Comune per le elezioni comunali calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente;
- il Consiglio Comunale con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati (per i referendum consultivi).

b) per le consultazioni dei cittadini:

- almeno trenta cittadini elettori residenti nel Comune (solo per la convocazione di Forum dei cittadini);
- Il Consiglio o la Giunta comunale con deliberazione assunte con il voto favorevole della maggioranza dei loro componenti.

TITOLO II

REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

Art. 5 - PROMOZIONE DEI REFERENDUM

1. I cittadini che intendono promuovere referendum consultivi, propositivi ed abrogativi devono costituirsi in apposito comitato promotore, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, formato da almeno dieci componenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune. Essi devono, contestualmente, designare, al massimo, tre componenti legittimati a

rappresentarli in ogni fase del procedimento, in particolare per la presentazione della istanza scritta di referendum al Sindaco.

2. L'istanza indirizzata al Sindaco deve essere presentata in duplice copia (una per ricevuta) all'Ufficio Protocollo del Comune e contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla consultazione popolare. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco, tale da non provocare nei votanti dubbi circa l'esposizione del loro voto..
All'istanza deve essere allegata una breve relazione nella quale sono illustrati il tema oggetto della consultazione referendaria richiesta e le finalità della medesima.
3. Il dirigente dell'Ufficio Protocollo, entro le successive 48 ore, provvede ad inoltrare copia della istanza al Sindaco, ai capigruppo consiliari ed alla Commissione per i referendum.

Art. 6 - AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA

1. L'ammissibilità della proposta di referendum presentata dai cittadini, sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme dello Statuto e del presente regolamento, deve essere valutata, entro 30 giorni dalla presentazione della istanza, dalla apposita Commissione per i referendum di cui al successivo art. 7. La Commissione è convocata dal Sindaco entro 20 giorni dalla presentazione della proposta di referendum.
Dell'esame compiuto va redatto apposito verbale.
2. La decisione della Commissione in ordine al giudizio di ammissibilità va comunicata al Sindaco ed ai vari gruppi consiliari e notificata ai rappresentanti del comitato promotore entro cinque giorni dalla sua adozione.
3. La Commissione, ai fini dell'ammissibilità, può formulare o concordare con il Comitato Promotore proposte di correzione formale del testo del quesito referendario in modo da migliorarne la chiarezza, la univocità o la formulazione tecnico giuridica. Qualora il Comitato non ritenga di accogliere le proposte, la Commissione, pronunciandosi entro 15 giorni dalla risposta del Comitato, può dichiarare la inammissibilità del referendum.
4. Qualora la richiesta referendaria venga dichiarata non ammissibile, il Comitato promotore può, entro trenta giorni dalla notifica della relativa decisione, chiedere un definitivo pronunciamento del Consiglio Comunale a maggioranza dei Consiglieri assegnati nei successivi venti giorni.
In assenza di tale richiesta, il Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla decisione di non ammissibilità dei referendum provvede a prenderne atto.
5. Se la richiesta di referendum viene ritenuta ammissibile dalla Commissione, il Consiglio Comunale entro 20 giorni dalla relativa decisione provvede a prenderne atto ed a stanziare i fondi occorrenti per l'organizzazione della consultazione elettorale.

Art. 7 – COMMISSIONE PER I REFERENDUM

1. E' istituita la Commissione per i referendum comunali composta dal Sindaco che la presiede, dal Segretario Comunale, da tre Consiglieri Comunali (di cui uno in rappresentanza della minoranza consiliare) e da tre rappresentanti del Comitato promotore dallo stesso designati.
2. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione di uno dei componenti la Commissione, ciò dovrà effettuarsi entro dieci giorni dalla data in cui è sorta l'esigenza.
3. All'atto del suo insediamento, la Commissione provvede alla nomina del Vice Presidente, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Di ogni seduta sarà redatto apposito verbale.
4. Le riunioni della Commissione non sono aperte al pubblico. Esse sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le decisioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La Commissione è nominata dal Sindaco in occasione di ogni proposta referendaria e nel termine di quindici giorni dalla presentazione della relativa istanza all'Ufficio Protocollo.
6. Alla Commissione compete il giudizio tecnico sulla ammissibilità del quesito referendario per legittimità e regolarità di presentazione, di materia e di piena comprensibilità e chiarezza del quesito, nonché il controllo diretto di tutte le fasi del procedimento referendario, compresa la propaganda elettorale.
7. Alla Commissione dovranno essere messi a disposizione, anche temporaneamente, locali, attrezzature e personale necessari allo svolgimento del suo compito, compreso quello di segreteria. Tutti gli uffici comunali devono assicurare la piena collaborazione alla Commissione.

Art. 8 - RICHIESTA DI REFERENDUM RACCOLTA FIRME

1. Espletato l'esame sull'ammissibilità di cui al precedente art. 6, la richiesta di Referendum deve essere sottoscritta da almeno il quindici per cento degli elettori residenti nel Comune per le elezioni comunali calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il requisito della residenza, ai fini della sottoscrizione, deve essere posseduto alla data in cui il Consiglio delibera sulla ammissibilità del referendum.
3. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli in carta libera predisposti dall'Amministrazione e vidimati dal Segretario Comunale o dal Dirigente dell'Ufficio Elettorale del Comune o suo delegato, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei soggetti promotori, il testo della proposta referendaria.
4. Il sottoscrittore appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto all'indicazione per esteso del nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo di residenza.
5. La certificazione collettiva di iscrizione nelle liste elettorali deve effettuarsi d'ufficio in calce ad ogni modulo.
6. Le firme possono essere autenticate da un notaio, da un cancelliere, dal Segretario Comunale o suo delegato o da un incaricato dal Sindaco.
7. L'Amministrazione Comunale assicura la raccolta delle firme presso gli uffici comunali.
8. I rappresentanti del comitato provvedono a depositare presso la segreteria comunale la richiesta di referendum, corredata dei necessari documenti e delle firme raccolte, entro 90 giorni dalla data di notifica della comunicazione di ammissibilità.
9. Le firme raccolte sui moduli non conformi o che presentino cancellature, abrasioni o aggiunte, sono nulle.

Art. 9 - CONTROLLO DELLA RICHIESTA

1. La Commissione per i referendum, avvalendosi dell'Ufficio Elettorale di cui all'art. 15, entro 15 giorni dal deposito della richiesta di referendum di cui all'art. 8 comma otto, verifica la regolarità ed il numero delle sottoscrizioni e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco con l'invito, ove sussistano tutte le condizioni prescritte, a fissare la data della consultazione.
2. Nel caso in cui non sussista anche una sola delle condizioni prescritte, la Commissione per i referendum dichiara concluso infruttuosamente il procedimento.
3. Il Sindaco, entro 10 giorni dal ricevimento del verbale di cui ai commi precedenti, e sulla base delle risultanze contenute in esso, provvede all'indizione del Referendum secondo quanto disposto dal successivo art. 10, oppure comunica ai rappresentanti del Comitato Promotore la non

procedibilità del richiesto referendum e ne da pubblico avviso con apposito manifesto.

4. L'indizione della consultazione referendaria non determina obbligo di sospensione di efficacia degli atti già adottati.

Art. 10 - INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il Referendum è indetto dal Sindaco con decreto da pubblicare all'albo pretorio che ne fissa la data di svolgimento, il testo del quesito, le modalità di esercizio del diritto di voto, il quorum di votanti necessario per la sua efficacia e le procedure relative alla campagna elettorale.
2. In caso di pluralità di referendum, il Sindaco fissa una unica data di svolgimento.
3. La data della consultazione viene fissata nella primavera o nell'autunno immediatamente successivi e non prima di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione.
4. Il referendum per essere valido deve ottenere la partecipazione al voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto (50% più 1 degli elettori).
5. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso. La nuova data va fissata entro 60 giorni dalla convalida degli eletti.
6. Ogni attività od operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della durata in carica del Consiglio Comunale.
7. Ove successivamente alla dichiarazione di ammissibilità e prima della votazione, l'atto oggetto del referendum sia integralmente revocato o, comunque, sia integralmente divenuto inefficace o abbia esaurito i suoi effetti, il Sindaco ordina la conclusione del procedimento referendario dandone comunicazione al Comitato promotore e, con pubblici manifesti, alla cittadinanza. Qualora, nella fase procedimentale precedente, intervenga la modifica dell'atto in oggetto del referendum, il Sindaco richiede alla Commissione per i referendum, sentito il Comitato promotore, la valutazione circa l'idoneità della modifica a superare il quesito referendario e, ove l'atto di modifica sia valutato idoneo, ordina la conclusione del procedimento, in analogia con quanto stabilito in precedenza, mentre, in caso contrario, dispone la prosecuzione del procedimento e il quesito viene riformulato, sentito il Comitato promotore, in modo tale da essere concentrato sull'atto risultante dalla modifica.
8. Tutte le decisioni inerenti l'ammissibilità o meno e l'indizione o meno del referendum devono essere notificate al Comitato promotore ed affisse all'Albo Pretorio del Comune.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 11- DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

1. Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, partecipano tutti gli elettori per le elezioni comunali, residenti nel territorio comunale, maggiori di età iscritti nelle liste elettorali il giorno della consultazione elettorale. La lista degli elettori aventi diritto al voto viene approvata con verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale di cui al successivo art. 15, entro il trentesimo giorno antecedente il giorno della votazione.
2. Per la partecipazione alla votazione è valida la tessera elettorale permanente di cui al D.P.R. 299/2000 e s.m.i..
3. Il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, con apposito manifesto da pubblicarsi all'albo pretorio e in altri spazi pubblici, il Sindaco comunica agli elettori il proprio decreto di indizione con il testo del quesito sottoposto a referendum, il giorno, l'ora, le sedi e le modalità della votazione. Il seggio elettorale dovrà trovare preferibilmente collocazione nelle sedi scolastiche e in altre strutture comunali.
4. Dopo la pubblicazione di decreti di indizione di elezioni europee, politiche o amministrative o di referendum statali, regionali o provinciali e sino alla data della loro votazione, non possono essere indetti referendum comunali.

Art .12- COMITATI DI SOSTEGNO

1. Una volta ammesso il referendum, con le stesse modalità previste al precedente art. 5 per il Comitato promotore- e cioè con la sottoscrizione di almeno dieci elettori del Comune- possono essere costituiti Comitati di sostegno alle opzioni alternative insite nel quesito referendario.
2. Il Comitato di sostegno trasmette alla Commissione per i referendum le firme necessarie alla sua costituzione specificando, nel contempo, l'opzione sostenuta ed il nominativo del proprio coordinatore; la Commissione, entro dieci giorni dal ricevimento, provvede ad accertare il possesso dei requisiti previsti per i sottoscrittori tramite l'ufficio elettorale.

Art. 13 – UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

1. L' ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da tre scrutatori di cui uno assume la funzione di segretario verbalizzante.
2. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono nominati entro il ventesimo giorno precedente la data di votazione, dalla Commissione Elettorale Comunale, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso loro dovuto è stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, opportunamente ridotto atteso il minore impegno temporale richiesto.
La Commissione Elettorale nella stessa seduta provvede altresì a nominare un numero uguale di componenti sostitutivi del seggio, da impiegare secondo l'ordine di nomina in sostituzione di eventuali componenti titolari che comunichino entro il decimo giorno precedente la votazione al Sindaco la loro impossibilità a ricoprire l'incarico.
3. Se all'insediamento del seggio si dovesse constatare l'assenza di uno scrutatore, il Presidente della sezione deve provvedere alla sostituzione con la nomina di un cittadino avente diritto al voto. Se invece risulta assente il Presidente, alla sua sostituzione provvede il Sindaco.
4. Il presidente viene convocato presso l'ufficio elettorale centrale nel pomeriggio del sabato precedente la data della consultazione per la presa in consegna delle liste di sezione, delle schede, del verbale di votazione e del materiale in dotazione al seggio.

Art. 14 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

1. La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva.
2. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6,30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum.
3. Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 8,00.
4. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e terminano alle ore 22,00 del giorno stesso e l'accertamento della legittimazione degli elettori al voto avviene in base alle liste elettorali di sezione, consegnate al seggio dal servizio elettorale del Comune.
5. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.
6. Gli elettori vengono identificati attraverso conoscenza diretta, un documento di identità o la tessera elettorale di cui al D.P.R. 299/2000.
7. Alle operazioni di voto e scrutinio presso il seggio, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e dei comitati promotori e di sostegno del referendum.
8. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari o da uno dei componenti dei comitati di cui al comma uno degli artt.5 e 12, con firme autenticate da un notaio, da un cancelliere, dal Segretario comunale o da un incaricato dal Sindaco.
9. Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune unitamente alle urne utilizzate, **alla lista degli elettori della sezione** ed al pacco sigillato contenente le schede scrutinate, al termine delle operazioni di votazione.

Art. 15 - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM

1. Presso la Segreteria del Comune, dopo la declaratoria di ammissibilità del referendum, è costituito con un provvedimento del Sindaco l'Ufficio Centrale per il referendum composto dal Segretario Comunale o da suo delegato che lo presiede e da due funzionari comunali individuati dal Sindaco.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei funzionari comunali.

3. L'ufficio centrale, dopo aver provveduto a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare che è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione, ai sensi dell'art. 10 comma 4, incarica l'ufficio elettorale di sezione di procedere al compimento delle operazioni di scrutinio.
4. Se alla consultazione non ha partecipato il numero minimo di avente diritto prescritto, l'Ufficio elettorale centrale senza procedere allo scrutinio, dichiara nullo il referendum.
5. Le operazioni di scrutinio avvengono, di norma, immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento, fatte salve diverse disposizioni da indicarsi nel provvedimento di indizione del referendum.
6. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale. Compite le operazioni di spoglio dei voti, l'ufficio elettorale di sezione procede alla proclamazione dei risultati del referendum.
7. Il verbale dell'ufficio elettorale di sezione viene trasmesso all'Ufficio elettorale centrale che dopo averne verificato la correttezza, provvede a trasmetterne copia al Sindaco, ai capogruppo consiliari, ai Comitati promotori e di sostegno ed alla Commissione per i referendum.

Art. 16 - ESITO DEL REFERENDUM

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto e ad esso ha risposto positivamente la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il Sindaco ricevuto il verbale di cui al precedente art. 15 comma 7, proclama entro le successive 24 ore, il risultato del referendum assicurandone la più ampia diffusione tramite l' Albo Pretorio e gli spazi pubblici di affissione.
3. Quando il referendum ha ottenuto una risposta favorevole, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento deliberativo entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione, sia nel caso che esso intenda conformarsi al risultato, sia nel caso che intenda discostarsene.
4. Il Consiglio Comunale è comunque tenuto a motivare la deliberazione di cui al comma precedente. Nel caso di mancato motivato recepimento delle indicazioni referendarie la relativa deliberazione deve essere approvata dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati.
5. Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum nell'arco di un biennio dallo svolgimento della consultazione sfavorevole.

Art. 17 - RECLAMI

1. In ordine ad eventuali proteste e reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, presentati entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati, da cittadini partecipanti alle votazioni, decide la Commissione per i referendum sentiti i rappresentanti dei gruppi politici consiliari e dei comitati promotori e di sostegno dei referendum di cui al precedente art. 14 comma 7.
- 2.. La Commissione giudica tempestivamente entro cinque giorni dalla presentazione del reclamo e il verbale di definizione dei predetti reclami e proteste viene trasmesso al Sindaco per gli eventuali ulteriori adempimenti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 18 - SCHEDA PER IL REFERENDUM

1. Il fac-simile della scheda per il referendum è approvato con apposito provvedimento della Giunta Comunale entro il trentesimo giorno antecedente la data della votazione..
2. Nella scheda è indicato il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto e sono riportati due rettangoli con all'interno le dizioni SI e NO.
3. All'elettore sono consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte alla consultazione.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art.19 – REFERENDUM CONSULTIVI DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Ai referendum consultivi promossi dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 4, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento.

2. In ogni caso il Consiglio Comunale in sede di promozione del referendum si pronuncia altresì sulla ammissibilità per materia ai sensi del precedente art. 6.
3. Nella stessa deliberazione il Consiglio stabilisce il testo del quesito da sottoporre a consultazione e provvede a stanziare i fondi necessari per la organizzazione del referendum.
4. La deliberazione, immediatamente eseguibile, viene trasmessa al Sindaco affinché egli provveda all'indizione del referendum ed a tutti i conseguenti adempimenti nei modi e nei tempi di cui al presente regolamento.

Art. 20 - PROPAGANDA

1. A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum, i comitati i promotori e di sostegno ed i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda a proprie cura e spese, negli spazi che la Giunta Comunale metterà a disposizione con proprio provvedimento.
2. Gli spazi della altezza di m. 1 per una larghezza di m. 1 ciascheduno vengono garantiti a condizioni di parità a tutti i predetti comitati e gruppi politici.
3. Ogni attività di propaganda deve cessare alle ore 24,00 del venerdì antecedente la domenica prescelta per la consultazione elettorale.

Art. 21 - SPESE

1. Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.

Art. 22 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigenti, ad accezione di quella relativa all'esercizio di attività di propaganda elettorale.
2. Rimangono validi sino alla data di proclamazione dell'esito dei referendum abrogativi gli effetti già prodotti nei confronti di terzi e dell'ente, dagli atti comunali di cui viene votata l'abrogazione totale o parziale.

TITOLO V

CONSULTAZIONI DEI CITTADINI

Art. 23 – FORUM DEI CITTADINI

1. Il Consiglio Comunale per propria iniziativa o su proposta della Giunta, ai sensi dell'articolo 50 bis dello Statuto e per le finalità ivi previste, può convocare, mediante adozione di apposito atto deliberativo "Forum dei cittadini".
2. I "forum dei cittadini" consistono in riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini, gli interessi collettivi e diffusi in materie di competenza del Comune. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza; possono avere dimensione comunale o subcomunale.
3. La convocazione dei "Forum" deve avvenire con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data in cui si svolge la riunione, assicurandone la più ampia diffusione mediante i mezzi di informazione e comunicazione ritenuti idonei.
4. Nella convocazione devono essere indicati con precisione il tema e l'argomento in discussione, il giorno e l'ora in cui si svolge la riunione e la sede in cui si tiene, avendo cura che essa sia tale da ospitare un adeguato numero di partecipanti; inoltre, la convocazione deve contenere lo specifico invito a partecipare a tutti i cittadini e le organizzazioni sociali, economiche, professionali, sindacali e cooperative interessati, con la precisazione che ognuno può intervenire liberamente nel dibattito per avanzare proposte ed esprimere opinioni riguardo all'argomento trattato.
5. Il Sindaco designa i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale nel "Forum" sentiti i capigruppo consiliari e tenendo conto delle minoranze. Al Sindaco spetta la presidenza della riunione.
6. I cittadini possono richiedere la convocazione di un "Forum", mediante presentazione di domanda al Sindaco, sottoscritta da almeno trenta firme, con l'indicazione del tema proposto alla discussione; sull'ammissibilità della richiesta si pronuncia, entro venti giorni, il Consiglio Comunale avendo cura che essa sia formulata in modo adeguato e che corrisponda alle finalità ed ai principi stabiliti all'articolo 50 bis dello Statuto.
7. Nell'atto deliberativo di cui ai precedenti commi 1 e 6 devono essere previste le risorse finanziarie eventualmente occorrenti per l'organizzazione del "Forum".
8. L'Amministrazione Comunale, tramite i propri organi e/o uffici, può adottare i provvedimenti conseguenti alle risultanze dei "Forum" effettuati; essa, nel caso in cui il "Forum" si sia svolto su richiesta dei cittadini, deve comunicare, ai loro rappresentanti previamente designati, le eventuali decisioni, entro quindici giorni dalla loro adozione.

Art 24 - ALTRE FORME DI COSULTAZIONE

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale ai sensi dell'art. 50 bis dello Statuto e per le finalità ivi previste, possono promuovere, mediante adozione di apposito atto deliberativo, forme di consultazione dei cittadini da effettuarsi attraverso sondaggi, consistenti, di norma, nell'invio ai destinatari di questionari su materie di esclusiva competenza comunale.
2. Nell'atto deliberativo di cui al precedente comma 1, devono essere precisati:
 - l'oggetto ed il fine della consultazione;
 - le categorie ed il numero di cittadini e/o residenti che si intendono consultare;
 - l'ufficio comunale incaricato dell'organizzazione complessiva del sondaggio;
 - la data ed i tempi della consultazione;
 - le risorse finanziarie occorrenti.
3. Il questionario deve essere strutturato in modo tale da risultare chiaro e comprensibile per chi risponde e deve contenere precise indicazioni sulle modalità e sui tempi della sua restituzione all'ufficio comunale che lo ha inviato; la restituzione deve avvenire nelle forme più comode per i cittadini e/o residenti e, comunque, senza spese a loro carico. Deve essere garantita l'obiettività e la neutralità delle informazioni raccolte.
4. L'ufficio comunale, di cui al precedente comma 2, provvede alla elaborazione dei risultati del sondaggio, comunicandoli al Sindaco, il quale li trasmette all'organo che ha promosso la consultazione e ne dà comunicazione ai cittadini tramite l'Albo Pretorio e gli spazi pubblici di affissione.
5. Possono essere effettuate forme di sondaggio diverse dal questionario, l'organo che promuove la consultazione valuta l'opportunità di utilizzare altri strumenti tecnici di sondaggio e l'eventualità di affidarne l'organizzazione, l'esecuzione e l'elaborazione dei risultati a soggetto esterno all'Amministrazione Comunale, dotato delle adeguate capacità professionali. I risultati sono comunicati al Sindaco per la procedura prevista al precedente comma 4.
6. Per la organizzazione della raccolta delle opinioni dei cittadini in merito all'oggetto della consultazione possono essere utilizzate modalità e forme analoghe a quelle previste al precedente Titolo III per i Referendum.
7. L'organo che ha promosso la consultazione, nel caso adotti eventuali atti o provvedimenti conseguenti, deve darne ampia diffusione pubblica, mediante i mezzi di comunicazione ed informazione ritenuti più idonei.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie entrerà in vigore il giorno successivo alla avvenuta esecutività del provvedimento consiliare che lo approva.